


A  
CC 35

Pubblicato il 21/09/2016

N.01061 /2016 REG.PROV.COLL.  
N. 00298/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2016, proposto da:  
Associazione Vittime della Caccia in Persona del Presidente Daniela Casprini,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso  
la Segreteria del TAR Veneto, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

*contro*

Comune di Due Carrare non costituito in giudizio;

*nei confronti di*

Federazione Provinciale Coldiretti Padova non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

dell'ordinanza n. 3 del 20.1.2016, emessa dal Sindaco del Comune intimato, avente  
ad oggetto "Contenimento e controllo della popolazione delle nutrie"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

L'Associazione ricorrente, premessa la propria legittimazione all'azione, ha impugnato l'ordinanza, meglio indicata in epigrafe, con la quale il Sindaco del Comune di Due Carrare ha dichiarato "l'emergenza nutrie" sul territorio comunale, ordinando di attivare immediatamente il controllo numerico della specie, mediante cattura tramite gabbie trappole e successiva soppressione.

La ricorrente, che ha formulato anche istanza di sospensione cautelare, ha denunciato il difetto di competenza, i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria nonché la violazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000, lamentando, in sintesi, l'incompetenza del Comune, spettando questa alle Province, giusta il reinserimento della nutria tra gli animali appartenenti alla fauna selvatica tutelati dalla legge n. 157/92, l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente, non essendo stati evidenziati rischi per la sicurezza pubblica, né situazioni di emergenza; inoltre, è stata evidenziata la mancata indicazione del numero degli animali da abbattere per far fronte alla paventata emergenza.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 152, assunta alla Camera di Consiglio del 23 marzo 2016 è stata accolta l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla Pubblica Udienza del 22 giugno 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Giova ricordare che le ordinanze contingibili ed urgenti sono provvedimenti assunti, sulla base di una norma di legge, per fare fronte a situazioni di urgente necessità, concreta ed attuale, che non potrebbero essere affrontate e risolte in maniera efficace con gli ordinari strumenti a disposizione della stessa

Amministrazione. Tali provvedimenti costituiscono strumenti atipici per quanto attiene al contenuto, fissando la legge unicamente i presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza, ma non il contenuto della stessa, atteso che l'atipicità è conseguenza della funzione dell'istituto, considerato che le situazioni di urgenza concretamente verificabili non sono prevedibili a priori e, quindi, non è possibile prevedere il contenuto che l'ordinanza dovrà avere per fronteggiare la situazione di urgenza.

Ebbene, a fronte degli esposti elementi caratterizzanti l'istituto in esame, il provvedimento impugnato, che è stato assunto per fare fronte al sovraffollamento delle nutrie (tramite controllo e contenimento mediante abbattimento di un numero imprecisato delle stesse), non presenta i requisiti richiesti dalla disciplina di settore come sopra individuati: invero, non risulta motivato in ordine ai presupposti, che devono essere attuali e concreti e non meramente potenziali o eventuali, di necessità ed urgenza, indispensabili, come detto, per l'adozione dell'atto *extra ordinem* in questione; inoltre, non sono specificate le ragioni in base alle quali il paventato (peraltro, in via meramente potenziale) pericolo per l'incolumità di cose e persone non potrebbe essere affrontato e risolto in maniera efficace con gli ordinari strumenti previsti e messi a disposizione dall'Ordinamento; infine, nemmeno è specificato quali sarebbero gli elementi costituenti ipotesi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica ovvero di pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana ex artt. 50, comma 5 e 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che fondano il potere di cui si è fatto esercizio, consentendo, alle condizioni ed in base ai presupposti ivi previsti, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti.

Sotto tali profili, pertanto, le censure formulate in ricorso sono fondate.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'Amministrazione intimata, in virtù del criterio della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.

L'Associazione ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato e, pertanto, l'Ente soccombente dovrà provvedere alla liquidazione delle

spese di giudizio a favore dell'Associazione stessa oltre alla regolarizzazione del contributo unificato e di ogni altra spesa prenotata a debito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Due Carrare al pagamento delle spese di causa, con distrazione in favore del procuratore costituito, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge e alla regolarizzazione del contributo unificato e di ogni altra spesa prenotata a debito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Alessio Falferi**

**IL PRESIDENTE**  
**Maurizio Nicolosi**

**IL SEGRETARIO**